

QUESITO N. 1

Premesso che l'art. 3 della L.R. 9/13 prevede al comma 4 che "le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 12, all'Ufficio centrale regionale";

premessi che il citato art. 12 statuisce che "la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale";

premessi che le Istruzioni per le Elezioni regionali 2014 prevedono espressamente, al punto 3.4.4, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste circoscrizionali mentre nulla è detto a tal proposito quanto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale;

premessi che nella modulistica allegata alle Istruzioni è presente il modulo di presentazione di lista circoscrizionale con esenzione dalla raccolta sottoscrizioni mentre non si rinviene apposito modulo per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale con esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni,

tanto premesso si chiede di sapere se, nel caso in cui il candidato Presidente venga presentato da gruppo politico presente in Parlamento, sia consentito omettere la raccolta delle sottoscrizioni. In caso di risposta affermativa si chiede di poter disporre della modulistica idonea.

Risposta

Le istruzioni trattano della presentazione della candidatura del Presidente nel Capitolo 4. In particolare, il paragrafo 4.3.1, al capoverso 3, tratta la problematica oggetto del quesito n. 1. La presentazione della candidatura a Presidente non beneficia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni.

QUESITO N. 2

Premesso che il modello di dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale (All. n. 1 alle Istruzioni elezioni regionali 2014) reca, in alto a sinistra del frontespizio, un cerchio nel quale va presumibilmente riprodotto il simbolo elettorale del candidato Presidente;

premessi che nel Modello del manifesto dei candidati presidenti e dei candidati a consigliere regionale nelle circoscrizioni (All. n. 16 alle Istruzioni) risultano essere presenti uno o più contrassegni in corrispondenza del nome del candidato Presidente;

premessi che tra la documentazione da produrre in allegato alla dichiarazione di presentazione del candidato Presidente, così come elencata nelle citate Istruzioni, non c'è la triplice copia in duplice esemplare del contrassegno;

tanto premesso si chiede di sapere se è consentito o meno affiancare al nome del candidato Presidente il contrassegno del partito o Movimento che lo candida o al quale appartiene. In caso di risposta positiva si chiede di emanare precise disposizioni in merito alle modalità di allegazione del contrassegno.

Risposta

Premesso che la L.R. n. 9/2013 non prevede la presentazione di una lista del Presidente, il modello della dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale non prevede la presentazione del contrassegno.

Nessun contrassegno, pertanto, può presumersi dover essere introdotto nel modulo allegato n. 1 alle Istruzioni, né dover essere depositato in uno con la presentazione della candidatura a Presidente.

La circostanza della non prevedibilità di un contrassegno per il Presidente trova conferma nel modello di scheda approvato con la citata L.R. n. 9/2013.

Quanto sopra leggasi anche con riferimento al manifesto dei candidati consiglieri e dei Presidenti, di cui all'allegato 16 alle Istruzioni.

QUESITO N. 3

Premesso che nel modello di dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale (Allegato n. 3 alle Istruzioni), alla lettera i), è richiesta "certificazione attestante che la lista è espressione di forza politica presente nel Consiglio regionale d'Abruzzo o nel parlamento nazionale";

tanto premesso si chiede di sapere chi debba rilasciare tale certificazione ovvero se l'attestazione può rendersi mediante autocertificazione da parte di chi emette la dichiarazione di cui al punto g).

Risposta

La problematica posta è trattata al Capitolo 3.4, paragrafo 3.4.4 delle Istruzioni.

QUESITO N. 4

Nella lista circoscrizionale di Chieti il numero massimo di uomini o donne che possono essere inseriti sono cinque ovvero quattro per genere, al fine di rispettare il limite di "almeno il 40%"?

Risposta

La problematica posta è trattata al Capitolo 3.2, paragrafo 3.3.2 delle Istruzioni che precisa anche le modalità degli arrotondamenti utilizzati in caso di quoziente frazionario, come disposto dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2013.

QUESITO N. 5

Si chiede di conoscere se, in base alla normativa elettorale vigente, una lista che dovesse presentarsi con un simbolo composito che abbia come prevalenza quello di un gruppo già presente in Consiglio regionale sia, esonerato dalla presentazione delle firme dei sottoscrittori.

Risposta

L'articolo 12 della Legge Regionale n. 9/2013 alla cui lettura si rimanda fa riferimento unicamente alle liste e non ai contrassegni. Posto che l'art. 23 della predetta disposizione legislativa stabilisce che "*Per quanto non disposto dalla presente leggeomissis....si osservano, in quanto applicabili le disposizioni del Decreto del Presidente della repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla Legge n. 108 del 1968 e alla Legge 23. Febbraio 1995 n. 43.....omissis...*", per quanto riguarda un simbolo composito ed il suo utilizzo non può che rimandarsi alle norme nazionali che disciplinano la materia quali il DPR 30/3/1957 n. 361 relativo alla elezione della Camera dei Deputati e la Legge 24/1/1979 n. 18 relativa alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo.

QUESITO N. 6

1. Si chiede di sapere se il candidato presidente della giunta regionale può essere contemporaneamente candidato in una lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste con cui è collegato;
2. Modello 3 - dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale esonerata dalla sottoscrizione -

premessò che colui che dichiara di presentare la lista circoscrizionale delega due persone le quali possono assistere alle operazioni di sorteggio e designare i rappresentanti di lista;
premessò che colui che dichiara di presentare la lista circoscrizionale delega altresì una persona a depositare la lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato presidente della giunta regionale;
premessò che al punto 3.3.2 delle istruzioni elezioni regionali 2014 si legge che "possono essere scelti come delegati di lista sia i delegati alla **presentazione** della lista circoscrizionale che persone diverse dai **presentatori**";
si chiede di sapere se per "delegato alla presentazione" debba intendersi colui che nel modello 3 viene indicato come "delegato a **depositare**" la lista circoscrizionale ovvero debba intendersi colui che, sempre ex modello 3, viene eventualmente delegato a "dichiarare di presentare" la lista circoscrizionale. Si chiede inoltre di sapere se possa essere delegato a depositare la lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato presidente della giunta regionale uno dei due soggetti già delegati ad assistere alle operazioni di sorteggio e a designare i rappresentanti di lista.

Risposta

1. Relativamente al quesito di cui al punto 1, non si rinvencono nella Legge elettorale regionale norme contrarie.
2. Il delegato alla presentazione e il delegato a depositare una lista sono soggetti diversi e possono coincidere solo se vengono conferite al medesimo soggetto deleghe specifiche in tal senso.
Quanto alla possibilità di delegare a depositare una lista e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento uno dei due soggetti già delegati ad assistere alle operazioni di sorteggio e a designare i rappresentanti di lista, non si rinvencono nella Legge elettorale regionale norme contrarie.

QUESITO N. 7

Gli spazi per la propaganda elettorale spettano solo alle liste o anche ai candidati Presidenti?

Risposta

La LR 2/04/2013 N. 9 all'Art. 23 fa rinvio alle norme statali in materia. Si rimanda per tanto alle citate norme.